

 <b>Comune di ANACAPRI</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	
	<b>64</b>	<b>18/12/2019</b>	

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

L'anno 2019 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in

- [ ] prima convocazione  
 [ ] seconda convocazione  
 [ ] d'urgenza

**All'appello risultano :**

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
SCOPPA ALESSANDRO	Sindaco	SI
CERROTTA FRANCESCO	Vice Sindaco	SI
MAZZARELLA LUIGI	Consigliere_Ass	SI
D'AMICO SERAFINA	Consigliere	SI
AMABILE VIRGINIA	Consigliere_Ass	SI
SCHIANO MANUELA	Consigliere_Ass	SI
LO RUSSO MAURIZIO	Consigliere	SI
FERRAIUOLO MASSIMILIANO	Consigliere	SI
BARILE VINCENZO	Consigliere	SI
PELLI STEFANIA	Consigliere	SI
SCOTTI PIETRO	Consigliere	SI
IACHEL MARIA ROSARIA	Consigliere	SI
FIGLIO FRANCESCO	Consigliere	SI

<b>Totale presenti: 13 / Totale assenti: 0</b>
--

Assiste il Segretario comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SCOPPA ALESSANDRO nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- ( ) Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:  
 ( ) Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: **FAVOREVOLE**, che viene allegato al presente atto.

Oggetto:  
MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

---

Il Sindaco passa all'esame del punto 14 all'ordine del giorno dell'odierna seduta e dà la parola al Vice Sindaco che relaziona sulla proposta agli atti del Consiglio a propria firma

Relazione istruttoria - Responsabile del Settore Finanze d.ssa Adele Ipomea

Premesso

- che con deliberazione di C.C. n. 4 del 07.03.2003 è stato approvato il Regolamento generale delle entrate comunali, modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.06.2005, con deliberazione di C.C. n. 18 del 02.04.2007, con deliberazione di C.C. n. 18 del 21.04.2010, con deliberazione di C.C. n. 20 del 06.06.2012, con deliberazione di C.C. n. 33 del 01.07.2015, con deliberazione di C.C. n. 20 del 16.03.2016 e con deliberazione di C.C. n. 37 del 18/09/2019;
- che appare necessario modificare l'articolo 23 del predetto regolamento;
- che l'ufficio ragioneria ha predisposto la modifica, sottoponendola al vaglio della Commissione Consiliare per l'elaborazione dello Statuto e dei Regolamenti comunali con nota prot. 19911 del 09/12/2019;
- che la Commissione Regolamenti ha approvato tale modifica in data 11.12.2019;

Visto il testo integrale del Regolamento, con le modifiche su indicate, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Si trasmette la presente all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti conseguenziali.

LA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
f.to d.ssa Adele Ipomea

Il Vice Sindaco

letta e fatta propria la relazione che precede;

Ritenuto di provvedere in merito

propone

- di modificare il Regolamento Generale delle entrate comunali, così come in premessa indicato;
- di approvare il nuovo testo modificato del Regolamento su citato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente Regolamento modificato entra in vigore ad esecutività della presente deliberazione;
- di delegare il responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

IL VICE SINDACO  
f.to Francesco Cerrotta

Il Sindaco propone di votare la proposta agli atti del Consiglio testé letta.

Alzano la mano in segno di assenso n. 13 Consiglieri su 13 presenti e 13 votanti.

Si approva all'unanimità.

Vista la proposta del Vice Sindaco sig. Francesco Cerrotta, avente ad oggetto:MODIFICA  
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

Visto l'esito della votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

- **di approvare** integralmente la proposta al n. 14 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.



# Pareri

Comune di Anacapri

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 66**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 16/12/2019

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma1 e l'art.147 bis comma1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 16/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
SCOPPA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. CAPUANO LORENZO

---

Prot. N.

La suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 viene affissa all' Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2019 al 02/01/2020.

[ ] Non è soggetta al controllo preventivo, ai sensi della deliberazione di G.R.C. n. 6085 del 09.11.2001;

Dalla residenza comunale, li 18/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. CAPUANO LORENZO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:  
dal 18/12/2019 al 02/01/2020.
- E' divenuta esecutiva il giorno: 30/12/2019

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8.2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. CAPUANO LORENZO

# REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE COMUNALI

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 07.03.2003  
modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.06.2005,  
con deliberazione di C.C. n. 18 del 02.04.2007  
con deliberazione di C.C. n. 18 del 21.04.2010  
con deliberazione di C.C. n. 20 del 06.06.2012  
con deliberazione di C.C. n. 33 del 01.07.2015  
con deliberazione di C.C. n. 20 del 16.03.2016  
con deliberazione di C.C. n. 37 del 18.09.2019  
con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

# **INDICE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- » 2 - Definizione delle entrate
- » 3 - Aliquote e tariffe
- » 4 - Agevolazioni

## **TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

- » 5 - Forme di gestione
- » 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- » 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- » 8 - Attività di controllo delle entrate
- » 9 - Rapporti con i cittadini
- » 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- » 11 - Accertamento delle entrate non tributarie
- » 12 - Contenzioso tributario
- » 13 - Sanzioni tributarie
- » 14 - Autotutela

## **TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- » 15 - Riscossione
- » 16 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- » 17 - Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- » 18 – Rimborsi
- » 19 – Interessi
- » 20 – Versamenti
- » 21 – Compensazioni
- 22 – rateizzazione del credito tributario
- 23 – rateizzazione altre entrate tributarie

TITOLO IV  
**NORME FINALI**

» 24 - Norme finali

TITOLO I  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**  
**Definizione delle entrate**

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

**Art. 3**  
**Aliquote e tariffe**

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono

prorogate le aliquote, tariffe e prezzi vigenti.

#### **Art. 4** **Agevolazioni**

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4-12-1997, n. 460 godono della riduzione del 50% delle tariffe e aliquote in vigore per i tributi comunali di seguito elencati:  
ICI, TARSU/TIA, TOSAP/COSAP, AFFISSIONI E PUBBLICITA'.

## **TITOLO II** **GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### **Art. 5** **Forme di gestione**

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 28 - 30 del D.Lvo 267/2000;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 bis, comma 1, lettera c), del D.Lvo 267/2000;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113 bis, comma 1, lettera e) del D.Lvo 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, nella deliberazione di approvazione della relazione previsionale e programmatica al

bilancio di previsione, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.  
L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

#### **Art. 6**

##### **Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

#### **Art. 7**

##### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

#### **Art. 8**

##### **Attività di controllo delle entrate**

L'attività di controllo delle entrate verrà eseguita secondo quanto disposto dal Regolamento sul contrasto all'evasione tributaria.

#### **Art. 9**

##### **Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

#### **Art. 10**

##### **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente deve avvenire secondo le disposizioni legislative in materia.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento può essere anche affidata al concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

#### **Art. 11**

##### **Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 12**

##### **Contenzioso tributario**

Spetta al Rappresentante legale dell'Ente costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

### **Art. 13** **Sanzioni tributarie**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997 e successive modifiche e integrazioni.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché tutto quanto disposto dal regolamento comunale in materia di diritti del contribuente.

### **Art. 14** **Autotutela**

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

## **TITOLO III** **RISCOSSIONE**

### **Art. 15** **Riscossione**

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, mediante banche e/o istituti di credito convenzionati, ovvero mediante le altre forme previste dalla legge.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Gli Agenti contabili sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale.

#### **Art. 16**

#### **Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

#### **Art. 17**

#### **Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, del D. Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

#### **Art. 18**

#### **Rimborsi**

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Fermo restando i termini prescrizionali previsti dalla Legge, il responsabile del servizio può disporre il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

#### **Art. 19**

## **Interessi**

Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso utilizzando il tasso di interesse legale.

Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 20 Versamenti**

I versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi per importi inferiori a un Euro.

Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore a dieci Euro.

Il predetto limite deve considerarsi comprensivo di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Art. 21 Compensazioni**

Il Contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi.

In caso di mancato riscontro entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

## **Art. 22 Rateizzazione del credito tributario**

Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad avvisi di pagamento, atti di liquidazione, di accertamento o di irrogazione di sanzioni, secondo le modalità di seguito indicate.

La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento.

Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

Il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

- a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 5% del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato complessivamente dal debitore e dal coniuge per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;
- b) trattandosi di impresa, o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.

La durata del piano rateale non può eccedere i 12 mesi per importi fino a Euro 2.000,00, i 24 mesi per importi fino a 10.000,00, i 36 mesi per importi fino a 20.000,00 e i 48 mesi per importi superiori.

L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a Euro 100,00.

L'ammontare del debito da rateizzare non può essere inferiore a Euro 500,00.

Al piano di ammortamento del debito si applicano gli interessi calcolati al saggio legale.

Le rate hanno cadenza bimestrale e scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di pagamento della rata successiva, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo deve essere versato in unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta e non è più rateizzabile.

Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- a) qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito oggetto di domanda di rateizzazione;
- b) qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e quindi certi, liquidi ed esigibili;
- c) qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 20.000,00, il riconoscimento della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.

### **Art. 23**

#### **Rateizzazione altre entrate comunali**

Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti riferiti ad entrate comunali di natura non tributaria, comprensive di sanzioni, secondo le modalità di seguito indicate.

Il funzionario responsabile del servizio interessato, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

La durata del piano rateale non può eccedere i 12 mesi per importi fino a Euro 10.000,00 i 24 mesi per importi tra 10.001,00 e 20.000,00 e i 48 mesi per importi superiori.

L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a Euro 500,00.

L'ammontare del debito da rateizzare non può essere inferiore a Euro 3.000,00.

Al piano di ammortamento del debito si applicano gli interessi calcolati al saggio legale.

Le rate hanno cadenza bimestrale e scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di pagamento della rata successiva, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo deve essere versato in unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta e non è più rateizzabile.

A garanzia dell'esatto adempimento, entro il termine di scadenza della prima rata il debitore deve produrre polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- 1) qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito oggetto di domanda di rateizzazione;
- 2) qualora il richiedente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e quindi certi, liquidi ed esigibili;
- 3) qualora il richiedente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

**Per la rateizzazione richiesta all'Agente della riscossione, non si applica il presente articolo ma le disposizioni vigenti adottate da Agenzia delle Entrate – Riscossione**

#### **TITOLO IV NORME FINALI**

##### **Art. 24 Norme finali**


Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
Si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.  
Il presente regolamento entra in vigore secondo legge.



ORGANO DI REVISIONE  
COMUNE DI ANACAPRI

Provincia di Napoli

**Verbale n. 32 del 09/12/2019**



**Oggetto:** Parere sulla proposta di modifica al regolamento Generale delle Entrate Comunali

**Premesso che:**

- Con deliberazione di C.C. n. 04 del 07/03/2003 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali e che tale regolamento è stato successivamente modificato con delibere di C.C. n. 23 del 28/06/2005, n. 18 del 02/04/2007, n.18 del 21/04/2010, n. 20 del 06/06/2012, n. 33 del 01/07/2015, n. 20 del 16/03/2016, n. 37 del 18/09/2019;
- E' pervenuta allo scrivente Revisore dei Conti, in data 09/12/2019, la nota prot. n.19912 avente ad oggetto richiesta di parere in ordine alla modifica del Regolamento Generale delle Entrate , in particolare relativamente all'art 23 " rateizzazione alte Entrate Comunali";

**Appurato che**

- Le modifiche proposte e relative integrazioni risultano conformi all'impianto normativo vigente;

**Visto:**

- Il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario;
- Il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario;
- Il Vigente regolamento di contabilità;

**esprime**

Parere favorevole sulla modifica di cui in oggetto

Li, 09/12/2019

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Robert Thomas Wirth